

Linea**SIKURA**[®]



**SISTEMI
ANTICADUTA
DALL'ALTO**

SICUREZZA SUL LAVORO E CONDOMINIO

Linea **SIKURA**®



Le norme applicabili sono previste nel

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

(Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

SICUREZZA SUL LAVORO E CONDOMINIO

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo **si applica a tutti i settori di attività**, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio...
4. Il presente decreto legislativo **si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Ma le sentenze sono ancora più severe...

Cass. Pen. Sez IV n. 32428 del 01.08.08

Le norme che disciplinano la tutela di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare tutte le persone che si trovano, per qualsiasi ragione, ad operare nell'ambiente lavorativo compresi quindi i **lavoratori autonomi o dipendenti di altre imprese o anche terzi** che per qualsiasi ragione, purché legale, si trovino sui luoghi di lavoro.

Cass. Pen. Sez IV n. 23505 del 11.06.08

La posizione di **garante della sicurezza degli impianti** non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati, ma **si estende alle persone estranee** all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità.





LE NORME SI APPLICANO ANCHE AI CONDOMINI.

ma sono da evidenziare diverse situazioni (v. FAQ Min. Lav. 19-20 aprile 2010)

Il Condominio può essere:

1. **Datore di lavoro** (art. 2 T.U.)
2. **Datore di lavoro con lavoratori che rientrano nel Contratto Collettivo proprietari fabbricati**
3. **Datore di lavoro - Committente** (art. 26 T.U.)
4. **Committente di opere da svolgersi in cantieri temporanei o mobili** (artt. 89-90 T.U.)
(indipendentemente dal fatto che sia o meno datore di lavoro)



1. Il Condominio è datore di lavoro

Il Condominio è datore di lavoro se vi sono lavoratori che **non rientrano** nel campo di applicazione del **contratto collettivo dei proprietari** di fabbricati.

Si applicano tutte le norme del TU per il datore di lavoro:

- Valutazione dei rischi e Documento di VR
- Nomina del RSPP (anche il datore stesso, purché frequenti corso di 16 ore ad hoc)
- Misure generali di tutela di cui all'art. 15 T.U. 81/08



2. Condominio è datore di lavoro se vi sono lavoratori con contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, ma gli obblighi sulla sicurezza sono limitati (art. 3 comma 9):

- Valutazione dei rischi (non dvr ma...)
- Formazione (art. 37)
- Informazione (art. 36 - comunicazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro in generale e su quello specificamente svolto, facilmente comprensibile - previa verifica della comprensione della lingua)
- Osservanza norme DPI, se forniti

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all'emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il **datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi** attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell'**amministratore condominiale pro-tempore**.

3. Datore di lavoro - Committente

Se il condominio - datore di lavoro (come sopra individuato) affida lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi assume la veste di **Datore di lavoro - Committente**, i cui obblighi sono delineati dall'art. 26 T.U.

art.26 - Responsabilità del committente

1. *Il DdL, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi:*
 - a) **verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le seguenti modalità:**
 - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;*
 - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;*
 - b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività**
2. *I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori.



3. ***Il datore di lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture...¹***

3-bis. ***Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (rischio cadute da oltre 2 mt).***

¹ FAQ 19-20.04.2010 Min. Lav.: il DUVRI è la modalità di attuazione formale dell'obbligo di cooperazione e di coordinamento, obbligo che incombe al datore di lavoro anche in caso di non sussistenza di rischi da interferenze. Se elaborato potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di coordinamento, sempre tenendo conto che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto con la mera redazione del documento, se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell'articolo 26) abbia concretamente ottemperato.





4. **Committente di opere da svolgersi in cantieri temporanei o mobili**

Se il condominio, tramite l'amministratore (sia o meno datore di lavoro), commissiona lavori edili o di ingegneria civile a terzi di cui all'allegato X del T.U. 81/08, assume la veste di **Committente** i cui obblighi sono delineati dagli artt. 90 e segg. T.U.

Secondo l'ALLEGATO X del T.U. sono lavori edili o di ingegneria civile:

*I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

(Sono esclusi lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X - art. 88 comma 2 lett. g-bis).

Il committente è “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” (art. 89) ed ha autonomi obblighi di sicurezza (la cui violazione è punita con sanzioni penali o amministrative – v. art. 157 T.U.).

Il condominio-datore di lavoro è sicuramente soggetto a tali obblighi; ma cosa dire del committente-condominio che sia soggetto privato, cioè non datore di lavoro? La prima interpretazione è stata restrittiva: il committente privato è stato tendenzialmente escluso dal rispetto delle norme sulla sicurezza. Veniva dichiarato soggetto ad obblighi antinfortunistici (e responsabile penale e civile) solo colui che si ingeriva nell'esecuzione dei lavori.

Ma oggi

Cass. Pen. IV Sez. 10.06.08 n. 23090

Obiettivo della norma è *“coinvolgere nell'attuazione della sicurezza in cantiere soggetti in passato tradizionalmente esclusi ... dall'attuazione delle misure di prevenzione. ... Il legislatore ... ha imposto una serie di obblighi specifici a carico del committente e, a prescindere dalla natura, imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore, lo ha gravato della verifica dell'adempimento degli obblighi”*.

In effetti anche la lettera della norma (art. 89) non consente di distinguere tra soggetti datori di lavoro o meno, tra imprenditori o privati: “soggetto per conto del quale”...

Il Ministero del lavoro pare confermare questa impostazione (v. FAQ 19-20 aprile 2010): *“... nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo”*.

È ragionevole e prudente, per l'amministratore di condominio accorto, ritenere che la normativa di cui agli artt. 88 e segg. TU si applichi anche al condominio non datore di lavoro che – in qualità di committente - incarichi società o artigiani di svolgere lavori in cantieri temporanei o mobili (tra cui i lavori in altezza).

L'assunzione della veste di committente porta con sé **l'obbligo, ai sensi dell'art. 90 TU, di rispettare le misure generali di tutela**, previste ed elencate all'art. 15 TU: l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (lett. C), “la riduzione dei rischi alla fonte” (lett. E) e “la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” (lett. F).

Tutte le ipotesi fin qui considerate confermano l'obbligo di osservare la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Cosa accade in caso di violazione della norma sulla sicurezza e, soprattutto, in caso di infortunio sul lavoro?

Se, dunque, si verifica un incidente sul lavoro ad uno degli operatori in altezza sul tetto del condominio o un danno a terzi, le eventuali indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali di sicurezza siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU, tra cui il condominio committente, nella persona dell'amministratore.

In caso di risposta negativa, discenderà pacificamente **responsabilità civile del condominio** (risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da parte dell'Inail, con possibile ripetizione nei confronti dell'amministratore tramite azione di responsabilità) nonché **responsabilità penale in capo all'amministratore**, il quale potrebbe vedersi indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (pena da 2 a 7 anni di reclusione).

Inoltre, ogni singola violazione delle norme previste dal T.U. comporta una sanzione di natura penale o amministrativa, che ricade in capo a colui che ha violato la norma, cioè l'amministratore stesso.

La situazione normativa e giurisprudenziale così delineata è già di per sé tale da **consigliare fortemente, ai fini dell'adempimento degli obblighi generali di tutela di cui all'agli artt. 15 e 90 TU l'adozione da parte dei condominii di sistemi di sicurezza sulle coperture.**

Per altro anche ai sensi degli artt. 105 e segg. T.U. (lavori in quota) nessuno può operare in copertura senza un sistema anticaduta.

Alcune regioni hanno completato il panorama normativo con disposizioni ancora più stringenti:

Liguria: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 15/02/2010 (in vigore dal 4 Marzo 2010)

Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

*2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma **UNI EN 795**.*

Veneto: LEGGE REGIONALE 61/85 - art. 79bis

“Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”

I progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza

La giunta dovrà approvare un provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis comma 2)



**Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2774 del 22.09.09**

*“Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”
(art. 79 bis L.R. 61/85)*



Linea**SIKURA**[®]

SEDE OPERATIVA | MAGAZZINO

LineaSikura s.r.l.
via dell'Artigianato, 125 - 127
25030 Torbole Casaglia (BS)
tel. +39 030 2150785
fax +39 030 2158287
info@lineasikura.it

www.lineasikura.it



Filiale / Rivenditore

Ed. 2020

negrini+varetto